

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2767

## PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati **ABENANTE e JACAZZI**

*Presentata il 22 novembre 1965*

**Modifica della legge 21 agosto 1949, n. 609, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto gli espropriati per pubblica utilità hanno diritto ad una indennità che, quando non supera le 50 mila lire, può essere concessa dall'ente espropriante previa autorizzazione del pretore. Si ottiene così in breve tempo lo svincolo delle indennità presso la Cassa depositi e prestiti o si può essere pagati direttamente dall'ente espropriante fornendo idonea malleva in sostituzione dei titoli di proprietà. Tanto è disposto sia dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, con la quale si tolse tale autorità alle prefetture e la si devolse alla magistratura, che dalla legge 21 agosto 1949, n. 609, con la quale si elevò il limite alle attuali 50 mila lire.

Successivamente la competenza delle Preture nel trattare questioni controverse è stata elevata ma non si è provveduto ad adeguare anche la competenza del pretore per quanto riguarda la questione dello svincolo delle in-

dennità per espropriazione o del pagamento diretto agli espropriati per cui la legge è di fatto inoperante.

D'altra parte l'opportunità di elevare il limite stabilito per il pagamento diretto da parte dell'ente espropriante risulta anche da esigenze di snellimento burocratico, dalla considerazione della svalutazione monetaria dal 1949 ad oggi e dall'interesse immediato dei cittadini. Una tale elevazione inoltre, purché contenuta in limiti modesti, come da noi proposta, non turba il principio delle garanzie amministrative sempre necessarie quando si tratta di procedere in materia di esproprio.

La presente proposta di legge ha lo scopo pertanto di elevare l'attuale limite di lire 50.000 a lire 150.000 agevolando così i cittadini che per venire in possesso dell'indennità di esproprio sono oggi costretti a una lunga e costosa procedura.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il limite di lire 50.000 previsto dalla legge 3 aprile 1926, n. 686, modificato dalla legge 21 agosto 1949, n. 609, stabilito per il pagamento diretto da parte dell'ente espropriante all'espropriato, previa autorizzazione del pretore, è elevato a lire 150.000.